



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 37/33 DEL 30.7.2009

**Oggetto:**                    **Accordo Stato-Regioni su D.Lgs. n. 195/2003. Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP). Modifiche alla Delib.G.R. n. 30/35 del 2.8.2007.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che il decreto legislativo n. 81 del 9.4.2008, con cui si dà attuazione all'art. 1 della legge 3.8.2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e lavoratori nei luoghi di lavoro, all'art. 32, comma 2, prevede che i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP) siano in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

L'art. 32, comma 4 del succitato D.Lgs. n. 81/2008 precisa che i corsi di formazione di cui sopra sono organizzati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dalle Università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti individuati al punto 4 dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. L'accordo appena citato distingue a sua volta i nuovi soggetti individuati in due categorie:



- a) soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8 bis del D.Lgs. n. 626/1994 introdotto dal D.Lgs. n. 195/2003;
- b) altri soggetti formatori, pubblici e privati, dotati dei requisiti specificati al punto 4.2.2 dell'accordo stesso, cioè:
- essere accreditati dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intendono operare, in conformità al modello di accreditamento definito ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25.5.2001, n. 166;
  - dimostrare di possedere esperienza almeno biennale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
  - dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

In linea con quanto su esposto, la Delib.G.R. n. 30/35 del 2.8.2007, dando attuazione all'accordo Stato – Regioni del 26.1.2006, regola l'avvio delle attività formative dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale, confermando la suddivisione dei soggetti formatori nei seguenti tre gruppi:

Primo gruppo: i soggetti individuati all'art. 8-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994 come modificato dal D.Lgs. n. 195/2003, legittimati ope legis a svolgere la formazione nei confronti di ogni tipologia di utenza. Tali soggetti sono istituzionalmente abilitati a formare, valutare e attestare direttamente l'attività formativa.

Secondo gruppo: individuato con l'accordo Stato – Regioni del 26.1.2006, comprende tutti quei soggetti (quali Amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche statali, Ordini e Collegi professionali) il cui elenco dettagliato viene riportato al punto 2.2 della Delib.G.R. n. 30/35 del 2.8.2007. Anche i soggetti di questo secondo gruppo sono ritenuti idonei ad assicurare direttamente l'attività formativa, la valutazione e l'attestazione richiesta a favore dei destinatari dei corsi.

Terzo gruppo: sulla base di quanto previsto al punto 4.2 dell'Accordo Stato – Regioni di cui sopra, vengono individuati in questo gruppo i soggetti pubblici e privati che operano in campo regionale e sono in possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza (esperienza formativa) almeno biennale;
- disponibilità di docenti con esperienza professionale o esperienza formativa, almeno biennale, maturate in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;



- essere inseriti nell'Elenco regionale delle Agenzie formative abilitate a proporre e realizzare attività di formazione professionale nella macrotipologia C (formazione continua e permanente), abilitati per la specifica area "sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui al sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative (ex D.M. 166/2001, Delib.G.R. n. 22.2.2005, n. 7/10 e Decreto Assessoriale 12.4.2005, n. 10/05) istituito presso l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

I soggetti di questo terzo gruppo, nel caso vogliano realizzare attività formative per RSPP e ASPP, devono sottostare alla ulteriore procedura descritta al punto 3 della stessa Delib.G.R. n. 30/35 di cui sopra, così articolata, nei suoi termini essenziali:

- il soggetto richiedente deve inoltrare istanza di validazione del corso da attivare all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, per il tramite dello SPRESAL competente per territorio, almeno 90 giorni prima dell'inizio del corso stesso;
- l'istanza deve essere corredata dal progetto formativo che si intende avviare, indicando in dettaglio:
  - a) l'organizzazione del corso;
  - b) i requisiti professionali della docenza utilizzata;
  - c) la metodologia di insegnamento/apprendimento;
  - d) l'articolazione del percorso formativo;
  - e) le modalità di valutazione e certificazione dell'apprendimento;
  - f) il riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi;
  - g) la sede in cui si intende svolgere l'attività formativa.
- l'istanza viene esaminata da una apposita commissione (corsi autofinanziati) o da un nucleo di valutazione (corsi con finanziamento pubblico) al fine della sua validazione;
- deve essere infine accreditata la sede dell'attività formativa individuata nel progetto. Col riscontro positivo di quest'ultimo atto, l'Assessorato conclude il procedimento comunicando all'Agenzia formativa interessata l'avvenuto riconoscimento del corso e l'autorizzazione formale all'avvio dell'attività formativa prevista.

L'Assessore ritiene che la ulteriore procedura appena descritta penalizzi in modo indebito i soggetti del terzo gruppo i quali, per poter essere inseriti nel succitato Elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale, nella specifica area "sicurezza nei



luoghi di lavoro”, hanno già dovuto dimostrare il possesso di tutti i requisiti di idoneità che li parificano agli istituti dei primi due gruppi.

L'Assessore propone pertanto di stabilire che i soggetti formatori del terzo gruppo, individuati come tali dalla Delib.G.R. n. 30/35 del 2.8.2007, inseriti nell'Elenco regionale delle Agenzie formative abilitate a proporre e realizzare attività di formazione professionale nella macrotipologia C (formazione continua e permanente), abilitati per la specifica area “sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui al sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative (ex D.M. 166/2001, Delib.G.R. 22.2.2005, n. 7/10 e Decreto Assessoriale 12.4.2005, n. 10/05) istituito presso l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale possano realizzare, valutare ed attestare direttamente attività formative per RSPP e ASPP senza alcun altro ulteriore requisito, al pari dei soggetti appartenenti ai primi due gruppi.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

#### DELIBERA

di approvare che i soggetti formatori del terzo gruppo, individuati come tali dalla Delib.G.R. n. 30/35 del 2.8.2007, inseriti nell'Elenco regionale delle Agenzie formative abilitate a proporre e realizzare attività di formazione professionale nella macrotipologia C (formazione continua e permanente), abilitati per la specifica area “sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui al sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative (ex D.M. 166/2001, Delib.G.R. 22.2.2005, n. 7/10 e Decreto Assessoriale 12.4.2005, n. 10/05) istituito presso l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale possono realizzare, valutare ed attestare direttamente attività formative per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione aziendale senza alcun altro ulteriore requisito, al pari dei soggetti appartenenti ai primi due gruppi.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Vicepresidente**

Sebastiano Sannitu